

COMUNE DI LONGANO

COMUNE DI LONGANO
Prot. 2020/3324 del 19-05-2020
Sezione: PARTENZA

(PROVINCIA DI ISERNIA)



ORDINANZA N. 14 DEL 18/05/2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL COVID-19 AI SENSI DELL'ART.32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N.833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA -

L'anno duemilaventi addì 18 del mese di maggio,

IL SINDACO

- CONSIDERATO il grave stato di rischio per la diffusione del virus COVID-2019 (nuovo Coronavirus) che interessa l'intero territorio nazionale;
- PRESO ATTO delle disposizioni impartite a livello nazionale e regionale per contrastare il contagio da coronavirus;
-

RICHIAMATI tutti i decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID 19;

VISTE le tutte le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise emesse al fine di contenere e contrastare il diffondersi del virus;

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 in materia di misure per il contenimento del diffondersi del covid-19;

VISTE le disposizioni impartite dal Ministero della Salute;

RICHIAMATI, in particolare il D.L n. 33 del 16 maggio 2020, il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17/05/2020 con i quali sono state emanate nuove disposizioni in merito al contrasto della diffusione del covid-19 sul territorio nazionale e regionale;

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020 ed inserite nella già citata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17/05/2020;

VISTE, altresì le precedenti ordinanze sindacali emanate al fine del contenimento della diffusione del covid-19 nel territorio comunale;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica in evoluzione nel territorio regionale;

RITENUTO opportuno, in via prudenziale, al fine di ridurre il rischio di un aumento dei contagi, disporre misure comportamentali compatibili con le nuove aperture stabilite a livello nazionale e regionale, ma tendenti alla massima cautela preventiva a tutela della salute pubblica nel territorio comunale;

RICHIAMATO, infine, l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, alla cui stregua in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

DISPONE

1 – Il parco giochi per bambini presente nella villa comunale non potrà essere utilizzato. All'interno dell'area della villa comunale dovranno essere evitati gli assembramenti (gruppi di più di tre persone) e, in ogni caso dovrà essere mantenuta rigorosamente la distanza interpersonale minima di almeno un metro, ad esclusione di individui appartenenti allo stesso nucleo familiare. All'interno dell'area dovranno essere sempre indossate idonee protezioni delle vie respiratorie, ad esclusione dei bambini di età inferiore ai sei anni;

2 – Nelle giornate di martedì e venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 è autorizzato lo svolgimento del commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente da parte degli esercenti in possesso di regolare autorizzazione commerciale rilasciata dal Comune di Longano e titolari di idonea area mercatale (posteggio). Sempre nelle giornate di martedì e venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, è autorizzata l'attività del commercio di tipo ambulante, esclusivamente per la vendita di generi alimentari e prodotti per l'agricoltura, solamente da parte di commercianti residenti ed aventi sede commerciale nella Regione Molise. Per lo svolgimento delle attività commerciali a posto fisso ed ambulante, dovranno essere rispettate le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020 e riportate nella sezione "Commercio al dettaglio su aree pubbliche";

3 – Anche negli spazi aperti, quando non è garantita la distanza minima interpersonale di almeno un metro, dovranno sempre essere indossate idonee protezioni delle vie respiratorie.

STABILISCE

- Chiunque non rispetterà le presenti misure di contenimento incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 (da € 400,00 ad € 3.000,00).

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Molise o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro e non oltre 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

La Polizia Municipale è incaricata del controllo del rispetto della presente ordinanza.



Il Sindaco

Avv. Cristian Domenico Sella

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

Misure generali

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Competenze dei Comuni

- I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.
- In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
- Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

Protocollo Arrivo N. 3297/2020 del 18-05-2020
Doc. Principale - Copia Documento

- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Protocollo Arrivo N. 3297/2020 del 18-05-2020
Doc. Principale - Copia Documento